

**RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA**

**Proposta di legge**

**Titolo: Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana).**

**I. Compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

**1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo**

Le nuove disposizioni in materia di immigrazione, introdotte dal D.L. 113/2018 convertito in L. 132/2018, rendono necessaria la revisione delle norme regionali che disciplinano gli interventi per gli stranieri che si trovano sul territorio regionale, per riaffermare il riconoscimento del diritto di tutte le persone ad un'esistenza libera e dignitosa.

In particolare, la revisione riguarda alcune norme della L.R. 41/2005 relativa al sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e alcune norme della L.R. 29/2009 relativa all'accoglienza, all'integrazione e alla tutela dei cittadini stranieri in Toscana.

In coerenza con la giurisprudenza della Corte Costituzionale la Regione riconosce e promuove il diritto di tutte le persone ad un'esistenza libera e dignitosa e supporta, in continuità con gli interventi già assicurati dal sistema regionale di accoglienza e integrazione, tutti gli enti e le associazioni che operano in tale direzione.

La Regione, nella revisione della normativa regionale vigente rispetto alle nuove disposizioni nazionali in materia di protezione internazionale e immigrazione, ribadisce la volontà di assicurare a tutti gli stranieri presenti nel territorio toscano, a prescindere dal permesso di soggiorno, le

prestazioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione e alle norme internazionali.

Nelle more della regolarizzazione della presenza degli stranieri sul territorio regionale, secondo il nuovo regime di cui al D.L.113/2018 che ha abolito il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, anche al fine di evitare situazioni di disagio alla quiete e all'ordine pubblico derivanti dalla difficoltà di sistemazione delle numerose persone che già si ritrovano e si ritroveranno, anche per lungo tempo, fuori dal sistema dell'accoglienza, risulta urgente garantire loro la continuità degli interventi di cura, socio assistenziali, di istruzione per i minori e di inclusione sociale.

## **2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta**

Con la proposta di legge la Regione esercita proprie potestà legislative, concorrenti e residuali, in materia di tutela della salute, assistenza sociale, istruzione e formazione professionale

## **3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia**

La proposta di legge è del tutto compatibile con il quadro normativo nazionale, in particolare con le leggi statali che regolano la materia dell'immigrazione e che disciplinano l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale, nonché con i principi che regolano la materia, relativamente alla competenza concorrente.

## **4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia**

La proposta di legge modifica alcune norme della legge regionale 41/2005 e della legge regionale 29/2009 che risulteranno adeguate anche alle leggi statali in materia di immigrazione.

## **5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost.**

La presente proposta di legge risulta in armonia con i principi espressi dalla Carta costituzionale, in particolare con gli articoli 2, 3 e 10, che garantisce i diritti inviolabili della persona e i doveri di

solidarietà e riconosce la protezione, anche sociale, agli stranieri secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Per quanto riguarda, inoltre, il rispetto dello Statuto regionale, la proposta di legge costituisce attuazione dell'articolo 4, comma 1, lett) t che recita “ La Regione persegue l'accoglienza solidale delle persone immigrate secondo i principi del pluralismo delle culture, reciproco rispetto e integrazione sociale”.

#### **6. Verifica della giurisprudenza costituzionale ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non vi sono profili giudiziali costituzionali in corso

#### **7. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, con riguardo alla giurisprudenza o alla pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o all'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

L'intervento normativo risulta in linea con l'ordinamento comunitario.

#### **8. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).**

L'intervento normativo non rientra nei casi da notificare alla Commissione.

## II. Osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

**1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa, amministrativa e procedimentale**

La proposta normativa risulta in linea con i principi della qualità della normazione ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 55/2008 e in particolare con riferimento alla semplicità, chiarezza e organicità delle norme.

**2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento**

Si

**3. Verifica della necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina**

No

**4. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, di disposizioni aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.**

Non ci sono norme derogatorie o con effetto retroattivo o di reviviscenza o interpretative.

**5. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi.**

Non vi è necessità di atti attuativi.